STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE nel COMUNE DI LOZZA»

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, e degli artt. 31 e 32 D.lgs 199/2021 e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata "Comunità Energetica Rinnovabile, nel Comune di Lozza" (di seguito, l'"**Associazione**" o "**Comunità Energetica**" o "**CER**"). L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede in Lozza in Piazza Roma, 1, presso il Palazzo Comunale. L'Associazione opera nel territorio del Comune di Lozza e paesi limitrofi con copertura territoriale nei limiti della cabina primaria identificata col codice AC001E01454. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito all'articolo 15 per lo scioglimento, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Statuto, finalità e oggetto sociale

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera l'Associazione, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 31 dalla normativa D.lgs n.199/2021 in materia di comunità di energia rinnovabile. L'Associazione è aperta a tutti, soggetti pubblici e privati.

A tal riguardo, la Comunità Energetica dovrà essere costituita da almeno due membri o soci, facenti parte della CER come due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione di energia rinnovabile.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra privati e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità Energetica ai sensi della normativa pro-tempore vigente mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.lgs. 199/2021 e *s.m.i,* anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- promuovere ed organizzare una o più configurazioni di autoconsumo collettivo afferente la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- cedere a terzi o al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, "**GSE**") ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone.

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

- promuovere e realizzare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o a biomasse e comunque da ogni altra fonte energetica rinnovabile;
- organizzare una o più configurazioni di comunità energetica facenti riferimento alle cabine di distribuzione previste dalle norme.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- costituirsi come comunità energetica rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito, il "**Decreto CACER**") nonché dalle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "**PNRR**") e da ogni altra fonte di risorse finanziare;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso approvato dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (di

seguito, "ARERA") con Deliberazione n. 727/2022/R/EEL e s.m.i. (di seguito, il "**TIAD**") e delle regole operative emanate dal GSE in data 23 febbraio 2024 (di seguito, le "**Regole Operative**"), anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti;

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella comunità;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare accordi e convenzioni con l'ARERA, con il GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione si qualifica come ente sociale senza scopo di lucro. La partecipazione all'Associazione, nonché la produzione di energia elettrica rinnovabile, non possono costituire l'attività commerciale e industriale prevalente degli Associati. In caso di partecipazioni di imprese all'interno dell'Associazione è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa suddetta sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

Articolo 4 – Programma degli eventi e delle attività

Il programma annuale delle attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati. Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno. Per accedere ad eventuali attività a pagamento offerte dall'Associazione bisogna essere obbligatoriamente iscritti all'Associazione stessa come Associati.

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai seguenti, qualora presenti:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti liberamente effettuati dagli Associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- dall'eventuale quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- dai contributi energetici previsti a favore della CER;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 6 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, i.e. entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 7 – Associati

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria. La partecipazione dei membri o dei soci all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale in capo a ciascun Associato, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dall'Associazione.

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di

Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità Energetica, nonché le persone fisiche e le piccole e medie imprese (PMI) a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda ogni Associato dovrà attestare e presentare documentazione a comprova di:

a) non essere un'impresa in difficoltà e precisamente:
a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perditi cumulate;
b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiamo la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
b) di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 94 a 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, il "**Codice degli Appalti**");
c) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
d) di non incorrere in una causa di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii e di non essere soggetto a misure di prevenzione.

In caso di mancata attestazione e dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) non sarà riconosciuta la qualifica di Associato.

La perdita anche solo di uno dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) comporterà l'esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 8 – Domanda di ammissione

Per iscriversi all'Associazione, fermo restando il possesso dei requisiti morali e tecnici necessari per partecipare alla medesima, sarà necessario compilare la scheda di adesione e versare la quota associativa, se prevista, che viene determinata ad inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo ha facoltà di rivedere annualmente l'importo, se ritenuto necessario. L'Assemblea, in entrambi i casi, approverà il valore della quota. A ogni inizio anno fiscale agli Associati sarà ricordato tramite mezzo di mailing-list il rinnovo della tessera associativa. Fermo restando il possesso dei requisiti in capo agli Associati previsti dallo Statuto, l'unico limite all'ammissione è rappresentato dalla configurazione normativa della CER che prevede che i titolari dei punti di connessione aderenti all'Associazione devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

· a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;

· a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;

· a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

· ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

· ad esaminare i bilanci ed i libri sociali secondo le regole stabilite;

· a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall' Associazione;

· a rassegnare le dimissioni e a recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone notizia scritta come specificato all'articolo 11.

Fermo restando quanto sopra, ogni Associato può partecipare all'Assemblea degli Associati personalmente o farsi rappresentare da altri Associati. Tuttavia, nessun Associato può rappresentare (oltre sé stesso) più di altri tre Associati nell'Assemblea degli Associati.

Obblighi degli Associati:

Gli Associati sono tenuti a:

. rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'Associato;

. versare le quote sociali e contributi, se previsti;

. mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

È considerato moroso l'Associato che ritarda di oltre 90 (novanta) giorni il versamento della quota associativa annuale (se prevista).

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'Associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota associativa (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Decreto CACER, dal TIAD emanato dall'ARERA, dalle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR emanate dal GSE e successive disposizioni.

Articolo 10 – Condivisione dell'energia e calcolo dell'energia

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE, gli Associati prendono atto che, qualora su base annua l'energia condivisa incentivabile della CER dovesse essere superiore al valore-soglia del 55% rispetto al totale dell'energia immessa in rete dagli impianti, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario è destinato al/ai consumatore/i diverso/i dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione e a finalità sociali-ambientali con ricadute sul territorio ove sono ubicati gli impianti di produzione. Qualora la CER dovesse essere beneficiaria di contributi in conto capitale che si cumula con la tariffa premio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, il valore-soglia del 55% è ridotto al 45%.

Articolo 11 – Rescissione dell'iscrizione

Ogni Associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento. La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto tramite raccomandata A/R al Presidente oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiale dell'Associazione con ricevuta di lettura. In ambo i casi nella richiesta di rescissione sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta. Gli Associati che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale. Gli Associati, in sede di abbandono, dovranno motivare al Consiglio Direttivo la loro scelta.

Articolo 12 – Nomina del soggetto referente

Il Presidente, quale soggetto avente la legale rappresentanza dell'Associazione, è la persona fisica che riveste il ruolo di referente della medesima Associazione per quanto riguarda i rapporti con il GSE (di seguito, il "**Referente**"), e che in alternativa nominerà e conferirà mandato senza rappresentanza a uno dei soggetti che possono svolgerne il ruolo, selezionandolo tra:

- un produttore, membro della CER;
- un cliente finale, membro della CER;
- un produttore "terzo" di un impianto /UP la cui energia elettrica prodotta rientra nel bilancio energetico della CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Al Referente sarà conferito mandato senza rappresentanza di durata annuale tacitamente rinnovabile di anno in anno e revocabile in qualsiasi momento.

Il Referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e verrà demandato a lui la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative emanate dal GSE il Referente deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti membri della CER sui benefici derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti.

É necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione previste anche per gli Associati e indicate al precedente articolo 7.

Ai sensi di quanto previsto dalla Regole Operative il Referente sarà destinatario di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per le CER da parte del GSE, nonché sarà il soggetto deputato ad emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Inoltre, il Referente, in fase di richiesta di accesso al servizio per la CER, dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, ove previsto dal Decreto CACER e dalle Regole Operative, è destinato al/ai consumatore/i diverso/i dalle imprese ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

Qualora il Referente dovesse essere un soggetto "terzo" rispetto all'Associazione esso sarà individuato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2023 e sarà selezionato tra i soggetti in possesso della qualifica ESCO certificata UNI 11352.

Articolo 13 – Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

La qualità di Associato si perde per decesso o sopraggiunta incapacità di agire per le persone fisiche, estinzione per gli enti, per dimissione ed esclusione nei casi sopra indicati all'articolo 9.

La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli Associati possono recedere in ogni momento e uscire dall'Associazione, fermi restando, qualora l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo decidano di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni per soggetti produttori o "prosumer" con impianti di produzione di energia inferiori a 5 kW, e preavviso di 120 giorni per soggetti con impianti maggiori mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni per soggetti "consumer" mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall' Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

· danneggi l'Associazione con comportamenti non conformi allo spirito dell'Associazione medesima o qualora ponga in essere un comportamento che possa arrecare un danno economico all'Associazione in contrasto con la normativa nazionale;

· non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

· L'Assemblea degli Associati;

· Il Consiglio Direttivo;

· l'Organo di Controllo o il Revisore dei conti, ove nominati;

· il Presidente;

· il Vicepresidente;

· il Segretario, ove nominato;

· il Tesoriere, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore dei conti in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra le diverse categorie di Associati, ed almeno un membro dev'essere scelto tra gli Associati "consumer".

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità ed in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione e amministrazione di enti pubblici o privati, con riferimento alle attività costituenti l'ambito di intervento dell'Associazione. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:

- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'Associazione;

- l'esperienza professionale in ambito di amministrazione e di gestione in organismi del settore pubblico o privato;

- documentata attività di insegnamento o di ricerca;

- documentata attività di impegno sociale e civile.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 15 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli Associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato anche in via telematica e/o per posta ordinaria o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il loro relativo compenso se necessario.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto, sull'esclusione degli Associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

· introduzione/modifica/esclusione della quota associativa annuale;

· l'utilizzo degli importi di cui al Decreto CACER, nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli Associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la Comunità Energetica deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli Associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area dell'Associazione, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità

Energetica, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un Associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, e dal Segretario se nominato, e custodito presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli Associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti tra gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea degli Associati, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio completo di carica.
Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati in seduta ordinaria sarà convocata a stretto giro per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che lo Statuto o il regolamento riservano all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente, e può nominare anche un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

· convocare l'Assemblea degli Associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;

· curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;

· redigere il Bilancio annuale d'esercizio;

· verificare il rispetto dello Statuto;

· deliberare in merito alle nuove adesioni di Associati o all'esclusione degli Associati;

· provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;

· compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

· sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;

· promuovere e organizzare eventi dell'Associazione;

· conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Presidente e del Segretario se nominato, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

· rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

· curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

· coordinare le attività dell'Associazione;

· firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 19 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al segretario spetta:

· organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

· svolgere compiti assegnati dal Presidente.

Articolo 20 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

· riscuotere le quote d'iscrizione qualora previste;

· provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della Comunità Energetica;

· curare i rapporti con le Banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;

· monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;

· supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del Bilancio di esercizio.

Articolo 21 – Organo di Controllo e Revisore dei conti

Nei casi previsti dalla legge e qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non sono Associati, durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 22 – Sostituzione o integrazione di un membro del Consiglio Direttivo

Quando alcuni membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, le dimissioni dovranno essere notificate tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, il primo dei non eletti sarà chiamato a sostituire il rappresentante dimissionario. Ove ciò non fosse possibile, il Presidente o chi per esso si preoccuperà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea degli Associati dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio Direttivo, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso. Nel caso in cui il membro non possedesse un indirizzo e-mail, la presentazione delle dimissioni può avvenire con un documento in forma scritta da presentare in un Consiglio Direttivo appositamente convocato.

Articolo 23 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità Energetica, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il pagamento degli incentivi;

b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;

c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità Energetica ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, incassati dalla Comunità Energetica;

h) le quote associative, se deliberate dal Consiglio Direttivo;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni, salvo diversa disposizione di legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

Articolo 24 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 25 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione ed eventualmente, se necessario, facoltà di farne copie ed estratti.

Articolo 26 – Estinzione, scioglimento e destinazione del patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle risorse economiche percepite come indicate al precedente articolo 5. Il patrimonio dell'Associazione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi

compresa la riduzione dei costi energetici degli Associati, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della CER.

Articolo 27 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.